

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE



Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N. A02205 del 17/10/2025

Proposta n. 2295 del 15/10/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Carlo Cafaggi, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Accumoli (RI), frazione Fonte del Campo, distinto in N.C.E.U. al Fg. 40 part. 632 sub. 4-5-7-8 - ID 8585

Proponente:

Estensore	CALCIOLI FABIO	<i>firma elettronica</i>
Responsabile del procedimento	LA SCALA MICHELANGELO	<i>firma elettronica</i>
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	<i>firma elettronica</i>
Direttore	AD INTERIM L. MARTA	<i>firma digitale</i>

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Carlo Cafaggi, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Accumoli (RI), frazione Fonte del Campo, distinto in N.C.E.U. al Fg. 40 part. 632 sub. 4-5-7-8 - ID 8585

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2014, n. 207 ed in particolare l’art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che “Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025”, e l’art. 1, comma 653, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2024” con “31 dicembre 2025”;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, co. 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 432 del 12 giugno 2025, con la quale è stato espresso nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, all’ing. Luca Marta, direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”, in ragione della comprovata esperienza professionale maturata nel

settore, nonché delle competenze in materia già comprese nella declaratoria di funzioni delle Direzione regionale cui è preposto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00001 del 23 giugno 2025, recante: Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'ing. Luca Marta, Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, Innovazione tecnologica”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00003 del 30 giugno 2025, recante: “Delega all’Ingegnere Luca Marta, Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo;
- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6;
- l’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone “*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili*”;
- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii., il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con l’art. 10 comma 2 dell’ordinanza n. 100/2020 è stato stabilito che: “*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell’art. 6 della presente Ordinanza. Ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*”;
- con ordinanza n. 169 del 9 Febbraio 2024 e ss.mm.ii., “Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023”, all’art. 1 è stato disposto che “*I.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l’approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 110/2020. 2. All’art. 2*

comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2024" 3. All'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2023" sono soppresse";

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica MUDE con n. 1205700100000263172022, acquisita al protocollo dell'Ufficio con n. 891204 del 19/09/2022, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e ss. mm. e ii., per conto del Sig. Carlo Cafaggi, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Accumoli (RI), frazione Fonte del Campo, distinto in N.C.E.U. al foglio 40 mappale 632 subalterni 4-5-7-8 - ID 8585;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. 1095944 del 04/11/2022, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa, ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 1229063 del 05/12/2022 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazioni documentali non sufficienti a superare le carenze riscontrate;
- con nota Prot. 266470 del 09/03/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione atte a superarli;

PRESO ATTO che:

- il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è decorso senza la presentazione di alcuna osservazione e, pertanto, questo Ufficio, con nota Prot. 700164 del 27/06/2023, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. A01150 del 23/06/2023 di rigetto dell'istanza di contributo;

VISTA:

- la nuova richiesta di contributo presentata dal professionista incaricato, acquisita con nota Prot. 909830 del 16/08/2023 e associata al medesimo ID 8585, per la realizzazione degli interventi in oggetto a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.);

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. 70510 del 17/01/2024 questo Ufficio ha richiesto documentazione integrativa, concedendo 30 giorni al tecnico incaricato per inoltrare la documentazione mancante specificata;
- con nota Prot. 378938 del 19/03/2024 e successiva integrazione prot. 484058 del 10/04/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso integrazioni documentali non sufficienti a superare le carenze riscontrate;
- con nota Prot. 507284 del 15/04/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 645292 del 16/05/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- con nota Prot. 913081 del 16/07/2024 è stata convocata la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di

demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8585, richiedente Carlo Cafaggi;

- con nota Prot. 929998 del 19/07/2024 il Comune di Accumoli ha formulato una richiesta di integrazioni documentali necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota Prot. 969055 del 30/07/2024 e successiva integrazione prot. 0988331 del 02/08/2024, il tecnico di parte ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Comune di Accumoli;
- con nota prot. n. 1005653 del 07/08/2024 il Comune di Accumoli ha evidenziato la necessità di acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 31/2017 All. B.3, di competenza Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti e dell'ente comunale medesimo;
- con nota Prot. 1013231 del 09/08/2024 questo Ufficio comunica l'annullamento della Conferenza regionale relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli, ID 8585;
- con nota Prot. 1132735 del 17/09/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- con nota prot. 586966 del 03/06/2025 e successiva nota prot. 640717 del 18/06/2025 il professionista incaricato ha trasmesso integrazioni documentali;
- con nota Prot. 711978 del 09/07/2025 è stata convocata la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8585, richiedente Carlo Cafaggi;
- con nota prot. 742524 del 17/07/2025, il Comune di Accumoli ha formulato richiesta di integrazioni documentali necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota Prot. 784953 del 30/07/2025, questo Ufficio acquisisce la nota del comune di Accumoli prot. n. 7134 del 30/07/2025, dove viene espresso parere negativo in ordine alla conformità urbanistico ed edilizia dell'intervento alla pratica ID 8585, in quanto *“la documentazione tecnica reperita, non risulta sufficiente per esprimere il parere per la Pratica di Ricostruzione”*;
- con nota prot. 808100 del 06/08/2025 questo Ufficio comunica la conclusione negativa della Conferenza regionale tenutasi il 29 luglio 2025 (determinazione n. A01673 del 05/08/2025);
- con nota prot. 827771 del 13/08/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO CHE:

- il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di immobili ad uso residenziale con danni gravi, ai sensi delle ordinanze del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig Carlo Cafaggi, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Accumoli (RI), frazione Fonte del Campo, distinto in N.C.E.U. al Fg. 40 part. 632 sub. 4-5-7-8 - ID 8585.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta

Copia



ESITO ISTRUTTORIO – Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata

DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa)

DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale)

ORDINANZA N. 19 e 100 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia

Rieti

Comune

Accumoli

Località, Frazione, indirizzo

Via Illica, 6

Richiedente

Carlo Cafaggi

Professionista

Sandro Annibali

Dati Catastali

Fg.40, Part.IIa 632, sub. 4 - 5 - 7 - 8

Dati identificativi dell'istanza

Piattaforma informatica

ID fascicolo: 1205700100000263172022 del 16/09/2022

ID ultima richiesta: 1205700100003971552024 del 17/09/2024

USR

ID Istanza: 8585

Protocollo: 891204 del 19/09/2022

Istruttore: Silvia Crocoli

Richiesta anticipo Spese Tecniche ¹ (O.C. 94/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Controllo ² (art. 10 e 12 O.C. 100/2020)	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Bonus fiscali	sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
Tipologia dell'intervento:	<input type="checkbox"/> Riparazione con rafforzamento locale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Demolizione collabente <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Collabente vincolato <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ripristino con miglioramento sismico <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Demolizione e ricostruzione <input type="checkbox"/>
Destinazione e tipologia immobile:	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prevalentemente residenziale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Produttivo assimilabile a residenziale <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Produttivo <input type="checkbox"/>
Natura giuridica del richiedente:	<input type="checkbox"/> Singolo proprietario <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rappresentante di comunione <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Rappresentante di condominio di fatto <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Amministratore di condominio registrato <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Presidente di consorzio <input type="checkbox"/>

¹ Art. 122 del T.U.R.

² Artt. 70 e 76 del T.U.R.

Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione con danni gravi ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e s.m.i. presentata dal Sig. Carlo Cafaggi relativa al fabbricato sito nel Comune di Accumoli (RI), distinto in Catasto al foglio 40, mappale 632, sub. 4 - 5 - 7 - 8 - ID 8585.

VISTA:

- la richiesta di contributo presentata dal professionista incaricato Arch. Annibali Sandro, acquisita con nota Prot. 891204 del 19/09/2022, per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione locale per edifici con danni gravi per conto del Sig. Carlo Cafaggi, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Accumoli, distinto in Catasto al foglio 40, mappale 632, sub. 4 - 5 - 7 - 8 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 1095944 del 04/11/2022, questo Ufficio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa, ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, comunicando contestualmente la sospensione dell'istruttoria in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;
- con nota Prot. 1229063 del 05/12/2022 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE) ha trasmesso integrazioni documentali non sufficienti a superare le carenze riscontrate;
- con nota Prot. 266470 del 09/03/2023, questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione atte a superarli;

PRESO ATTO CHE:

- il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è decorso senza la presentazione di alcuna osservazione, questo Ufficio, con nota Prot. 700164 del 27/06/2023, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. A01150 del 23/06/2023 di rigetto dell'istanza di contributo;

VISTA:

- la nuova richiesta di contributo presentata dal professionista incaricato, acquisita con nota Prot. 909830 del 16/08/2023 e associata al medesimo ID 8585, per la realizzazione degli interventi in oggetto a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.);

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 70510 del 17/01/2024 questo Ufficio ha richiesto documentazione integrativa, concedendo 30 giorni al tecnico incaricato per inoltrare la documentazione mancante specificata;
- con nota Prot. 378938 del 19/03/2024 e successiva integrazione prot. 484058 del 10/04/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso integrazioni documentali non sufficienti a superare le carenze riscontrate;
- con nota Prot. 507284 del 15/04/2024 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;
- con nota Prot. 645292 del 16/05/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;

- con nota Prot. 913081 del 16/07/2024 è stata convocata la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8585, richiedente Carlo Cafaggi;
- con nota Prot. 929998 del 19/07/2024 il Comune di Accumoli ha formulato una richiesta di integrazioni documentali necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota Prot. 969055 del 30/07/2024 e successiva integrazione prot. 0988331 del 02/08/2024, il tecnico di parte ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dal Comune di Accumoli;
- con nota prot. n. 1005653 del 07/08/2024 il Comune di Accumoli ha evidenziato la necessità di acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 31/2017 All. B.3, di competenza Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti e dell'ente comunale medesimo;
- con nota Prot. 1013231 del 09/08/2024 questo Ufficio comunica l'annullamento della Conferenza regionale relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Amatrice, ID 8585;
- con nota Prot. 1132735 del 17/09/2024 il professionista incaricato a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (Ge.Di.Si.) ha trasmesso una Variante all'istanza;
- con nota prot. 586966 del 03/06/2025 e successiva nota prot. 640717 del 18/06/2025 il professionista incaricato ha trasmesso integrazioni documentali;
- con nota Prot. 711978 del 09/07/2025 è stata convocata la Conferenza regionale, ai sensi degli artt. 68, 85 e seguenti del TUR, di cui all'OCR n. 130 del 15 dicembre 2022 e s.m.i., relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile sito nel Comune di Accumoli (RI), ID 8585, richiedente Carlo Cafaggi;
- con nota prot. 742524 del 17/07/2025, il Comune di Accumoli ha formulato richiesta di integrazioni documentali necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- con nota Prot. 784953 del 30/07/2025, questo Ufficio acquisisce la nota del comune di Accumoli prot. n. 7134 del 30/07/2025, dove viene espresso parere negativo in ordine alla conformità urbanistico ed edilizia dell'intervento alla pratica ID 8585, in quanto *"la documentazione tecnica reperita, non risulta sufficiente per esprimere il parere per la Pratica di Ricostruzione"*;
- con nota prot. 808100 del 06/08/2025 questo Ufficio comunica la conclusione negativa della Conferenza regionale tenutasi il 29 luglio 2025 (determinazione n. A01673 del 05/08/2025);
- con nota prot. 827771 del 13/08/2025 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, che si intende qui integralmente richiamato e concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per fornire riscontro alla stessa;

PRESO ATTO CHE:

- il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui al punto che precede;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 12/09/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria

Silvia Crocoli

(*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993*)

Il Validatore

Ing. Alessandra Gianni

(*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993*)